

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 21.

“Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Collegio dei Revisori dei conti)

1. La presente legge disciplina il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania, di seguito denominato Collegio, di cui all'articolo 63 dello Statuto, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Il Collegio è organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione che opera in raccordo con la competente sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti.
3. Il Collegio ha sede a Napoli presso il Consiglio regionale della Campania.

Art. 2

(Composizione e nomina)

1. Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco istituito presso il Consiglio regionale e da tre membri supplenti anch'essi nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione dal medesimo elenco. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono inseriti, su domanda, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n.3, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011;
  - b) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti o negli enti del servizio sanitario, nelle

università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito economico- finanziario;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

3. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero - norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità), non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti e delle agenzie della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) i membri della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

d) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con la Regione;

e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

f) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

4. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

5. Con delibera dell'Ufficio di Presidenza sono stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione;

b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;

c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;

d) le modalità di estrazione dall'elenco in modo da assicurare trasparenza ed imparzialità e gli adempimenti conseguenti;

e) le modalità di subentro dei membri supplenti.

### Art. 3

#### (Durata della carica)

1. I componenti del Collegio durano in carica l'intera legislatura fino all'insediamento del nuovo Collegio e non sono rieleggibili.

2. Se si procede a sostituzione di un solo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine della legislatura.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del Collegio è revocabile dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

#### Art. 4

##### (Pareri obbligatori)

1. Il Collegio svolge le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dalla normativa statale.
2. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto della Regione Campania e del Consiglio regionale. Il parere del Collegio è allegato ai disegni di legge entro la data di approvazione da parte del Consiglio regionale.
3. Il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
4. Il parere sul disegno di legge del rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione e viene reso entro venticinque giorni dal ricevimento dell'atto.
5. Gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere obbligatorio.
6. I pareri del Collegio, salvo quanto previsto al comma 4, sono resi entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, il Consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'approvazione del disegno di legge.

#### Art. 5

##### (Altri compiti del Collegio)

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 4:
  - a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
  - b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
  - c) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
  - d) su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti l'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
  - e) esprime parere sulle proposte di deliberazioni consiliari del bilancio e del rendiconto del Consiglio;
  - f) riferisce al Presidente della Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  - g) vigila, nell'ambito delle competenze assegnate sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

2. Al Collegio può essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, previa accettazione dell'organo di revisione, la funzione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La deliberazione della Giunta regionale individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del Collegio per l'esercizio di tale funzione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.
3. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Collegio, su richiesta rispettivamente della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza o della Commissione consiliare competente, interviene alle sedute convocate per l'esame dei disegni di legge di cui all' articolo 4, comma 2.

#### Art. 6

##### (Funzionamento del Collegio)

1. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. In caso di assenza del Presidente, svolge le funzioni il componente più anziano di età. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e delle verifiche effettuate e delle decisioni adottate. Copia dei verbali è trasmessa, entro quindici giorni dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale.
2. Le riunioni del Collegio si possono svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Se sussistono queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane, finanziarie e strumentali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. In mancanza di personale qualificato possono essere incaricati funzionari della Giunta, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. La Giunta ed il Consiglio regionale assicurano al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle funzioni.
4. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente nei modi e nei limiti previsti per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri.
5. Gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta sono comunicati all'organo di controllo.
6. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere parere obbligatorio.
7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

#### Art .7

##### (Indennità)

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità determinata in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti del Comune o delle province ricomprese nel territorio della Regione Campania di più elevata fascia demografica comprese le

spese di funzionamento e investimento dell'ente locale incrementato del venti per cento. Al Presidente spetta una maggiorazione del 50 per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali. Nei casi previsti dall'art. 3, commi 3 e 4 l'indennità è proporzionalmente ridotta.

2. A ciascun componente del Collegio, residente fuori del Comune di Napoli, spetta il rimborso delle spese di viaggio per vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate.

#### Art. 8

##### (Responsabilità)

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

#### Art. 9

##### (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a euro 250.000,00 si provvede per il corrente esercizio finanziario:

a) con le risorse disponibili, pari ad euro 96.000,00 nell'ambito della Missione 1, Programma 3, Titolo 1, del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale;

b) mediante incremento di euro 154.000,00 a valere sulla Missione 1, Programma 3, Titolo 1 e corrispondente riduzione di pari importo della Missione 20, Programma I, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale.

2. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 10

##### (Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. La legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44 (Norme sulla Organizzazione e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania) è abrogata.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

## Lavori preparatori

Testo unificato delle seguenti Proposte di legge:

- “Disposizioni per la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania” ad iniziativa del Consigliere Francesco Picarone acquisito dal Consiglio regionale in data 29 maggio 2017 con il n. 445 del registro generale;
- “Disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania” ad iniziativa dei Consiglieri Armando Cesaro, Flora Beneduce, Maria Grazia Di Scala, Severino Nappi, Monica Paolino, Ermanno Russo e Gianpiero Zinzi acquisito dal Consiglio regionale in data 5 giugno 2017 con il n. 446 del registro generale.

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 luglio 2017.

### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).*

### Note all'articolo 1.

#### Comma 1.

*Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”*

*Articolo 63: “Collegio dei revisori dei conti”.*

“1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri non consiglieri scelti mediante estrazione da un elenco nel quale sono inseriti i soggetti in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. I revisori durano in carica per l'intera legislatura.”.

*Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.*

*Articolo 14: “Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali”.*

*Comma 1, lettera e): “1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:*

- e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;”.

## Note all'articolo 2.

### Comma 2, lettera b).

*Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138* già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

*Articolo 14, comma 1, lettera e)* citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

### Comma 3 alinea e lettera e).

*Legge regionale 27 luglio 2012, n. 24:* “Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità”.

*Articolo 4:* “Campania trasparente”.

“1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e dalle altre leggi regionali, non possono essere nominati o designati negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, quali amministratori o revisori dei conti o quali capi dipartimento o direttori generali dell'amministrazione regionale:

- a) i parlamentari italiani ed europei, i presidenti, gli assessori ed i consiglieri comunali, ed i consiglieri provinciali, i presidenti e gli assessori delle comunità montane, i sindaci, gli assessori;
- b) Abrogata
- c) i componenti di organi consultivi ovvero altri soggetti tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti ed organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;
- d) coloro che prestano attività a titolo oneroso di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione;
- e) coniugi o parenti in linea retta, ascendente o discendente, di consiglieri o assessori regionali in carica;
- f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici.

2. Non possono essere nominati o designati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

3. Nessun soggetto può essere nominato più di una volta dalla Giunta o dal Consiglio regionale. Se un soggetto riceve due nomine, e non opta entro dieci giorni dalla data del secondo decreto di nomina, si considera decaduto dalla seconda nomina ricevuta.

4. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti già nominati trasmettono alla presidenza della Giunta regionale ed alla presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione circa la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, per quanto di propria competenza, accertano la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1, dichiarano con proprio atto la decadenza del soggetto nominato e provvedono ad effettuare una nuova nomina.

5. Sono abrogati gli articoli 4 e 11 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) e, in conseguenza, sono abrogati:

- a) il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania);
- b) il comma 4 dell'articolo 22 e il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002);
- c) il comma 12 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria

regionale 2004).

6. I direttori generali delle agenzie di emanazione regionale ed i direttori generali delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, all'atto della nomina, consegnano lo stato del proprio patrimonio, comprensivo delle eventuali partecipazioni societarie.

7. I dipendenti o dirigenti della Regione, rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, sono assegnati ad uffici regionali dove non sono previsti centri di spesa.

8. Sono abrogati i commi 32 e 33 dell'articolo 31 della legge regionale n. 1/2007.

9. È abrogato il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7/2010.

10. Al fine di garantire trasparenza attraverso il principio della rotazione degli incarichi, le nomine dei componenti la commissione Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'Incidenza (VI) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono effettuate ogni ventiquattro mesi e non possono essere confermate alla scadenza. I componenti della commissione sono nominati alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento alla composizione della commissione VIA le dell'assessorato alle attività produttive Area generale di coordinamento 12 Sviluppo economico, Settore 04 Regolazione dei mercati, Servizio 03 Mercato energetico regionale, Energy management che gestiscono le attività connesse alle "conferenze di servizio" e competenti al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

11. Le economie derivanti dall'applicazione della presente legge non possono finanziare ulteriori spese. La mancata applicazione delle disposizioni previste dalle leggi regionali, salvo eventuali responsabilità di tipo amministrativo contabile o penale, costituisce per dirigenti, funzionari e responsabili dei procedimenti elemento negativo ai fini della valutazione degli obiettivi individuali, mentre per i privati la perdita, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, di qualsiasi diritto possa discendere direttamente o indirettamente dalle norme violate.”.

### *Codice Civile*

*Articolo 2382:* “Cause di ineleggibilità e di decadenza”.

“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.”.

### **Note all'articolo 5.**

#### Comma 2.

*Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118:* "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

*Articolo 22:* “Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione”.

*Comma 3, lettera d):* “3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:

d) le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:

i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;

ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del

bilancio alle risultanze della contabilità.”.

**Note all'articolo 10.**

**Comma 1.**

*Legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44: “Norme sulla organizzazione e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania”.*